

CONSORZIO
ASSOCIAZIONE AMBITO CUNEESE AMBIENTE
“A.A.C.”

Deliberazione dell'Assemblea Consortile

Verbale n. 09

OGGETTO: Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 come modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100. Anno 2023. Presa d'atto inesistenza partecipazioni.

L'anno DUEMILAVENTIQUATTRO, addì TRENTA del mese di DICEMBRE, alle ore 16,30, vennero per oggi convocati in modalità telematica, i seguenti componenti di questa Assemblea Consortile, in seduta straordinaria:

NOME	ENTE RAPPRESENTATO	PRESENTE ASSENTE	QUOTA PRESENZA (in modalità telematica)	QUOTA ASSENZA
GATTO Alberto	Comune di Alba	P	5/1000	
CAMPORA Gabriele (delegato)	Comune di Mondovì	P	5/1000	
PELLEGRINO Giacomo (delegato)	Comune di Fossano	P	5/1000	
DEMICHIELIS Gianfranco (delegato)	Comune di Cuneo	P	5/1000	
DACOMO Giuseppe	Co.A.B.Se.R. – Alba	P	277/1000	
QUIRITI Pier Giacomo	C.E.C. – Cuneo	P	272/1000	
ODENATO Michele	A.C.E.M. – Mondovì	P	164/1000	
RUBIOLO Fulvio	C.S.E.A. – Saluzzo	P	267/1000	
			1000/1000	0

Assiste alla seduta, in qualità di segretario, il Sig. TOCCI Dr. Giuseppe Francesco.

GATTO Alberto, nella sua qualità di Presidente dell'Assemblea, constatata la validità del numero legale, invita l'Assemblea a discutere e a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

L'ASSEMBLEA CONSORTILE

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 75, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato come "Decreto correttivo");

VISTO che ai sensi del predetto T.U. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che l'ente, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

Rilevato che per effetto dell'art. 20 T.U.S.P le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Dato atto che l'Associazione Ambito Cuneese Ambiente non possiede partecipazioni societarie;

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica;

Con votazione unanime e favorevole, resa per alzata di mano;

DELIBERA

Di dare atto, in relazione alla rilevazione alla data del 31.12.2023, che l'Associazione Ambito Cuneese Ambiente non possiede partecipazioni societarie.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE

GATTO Alberto

IL SEGRETARIO

TOCCI Giuseppe Francesco

=====

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia del presente atto viene pubblicata all'albo pretorio online il giorno della data di questa sottoscrizione, per rimanervi affissa per giorni 15 consecutivi.

IL SEGRETARIO

TOCCI Giuseppe Francesco

=====

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

Divenuto esecutivo per decorrenza del termine di cui all'art. 134, comma 3°, D. Lgs. 267/2000.

Fossano, li _____

IL SEGRETARIO

TOCCI Giuseppe Francesco